



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Prot. n.067/2026/RCA

**CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO E SERVIZIO ENERGIA, IN REGIME DI CONCESSIONE, COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, NONCHÉ DELLA GESTIONE ENERGETICA DEL SISTEMA IMPIANTISTICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO AEROPORTUALE**

**TRA**

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata anche “SACAL”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022, (d’ora in avanti anche “**Concedente**”);

**E**

**L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CITY GREEN LIGHT S.P.A.-KERNEL S.R.L.- NESS S.P.A.** composto dai seguenti operatori:

-**CITY GREEN LIGHT S.p.A. a Socio Unico.**, con sede legale in via G. Zampieri n. 15,- 36100, Vicenza (VI), cod. fisc.e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza (VI)03785880240, R.E.A. n. VI-353810, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [citygreenlight@legalmail.it](mailto:citygreenlight@legalmail.it) ; (capofila mandataria dell’ATI)

-**KERNEL S.R.L.-**, con sede legale in viale Giorgio Ribotta n. 11, - 00144, Roma (RM), cod. fisc. e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma (RM)02127680797, R.E.A. n. RM-1688458, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [info@pec.kernelweb.it](mailto:info@pec.kernelweb.it) (mandante dell’ATI);

-**NESS S.P.A.-**, con sede legale in Piazza S. Andrea della Valle, n. 6, 00186, Roma (RM), cod. fisc. e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma (RM) 03384680793, R.E.A. RM-1611901, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [ness@pec.nessitalia.it](mailto:ness@pec.nessitalia.it); (mandante dell’ATI);

in persona del Sig. Alessandro Visentin, nato a XXXXXXXXXX, il quale interviene e agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della CITY GREEN LIGHT S.P.A. a Socio Unico, capofila mandataria della predetta Associazione Temporanea di Impresa, con domicilio presso la sede dell’impresa capogruppo mandataria via G. Zampieri n. 15,- Vicenza (VI), PEC [citygreenlight@legalmail.it](mailto:citygreenlight@legalmail.it) e quindi in rappresentanza della stessa in forza di mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza conferito con atto per Notaio Dr. Giuseppe Muraro, Repertorio n. 88602, Raccolta n. 28304, registrato presso Vicenza, il 06/03/2026 al n. 7129 Serie 1T, di seguito denominato anche “APPALTATORE” ovvero “ATI”, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta la mandataria dell’ATI (d’ora in avanti anche “**Concessionario**”);

(Concedente e Concessionario di seguito anche, individualmente, la “Parte” o, congiuntamente, le “Parti”)

**PREMESSO CHE**

A. Il Concedente ha la disponibilità, a diverso titolo, del patrimonio impiantistico comprensivo degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto di Lamezia Terme, oggetto della proposta;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

B. Il Concedente ritiene opportuno e necessario, oltre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico), riqualificare gli impianti esistenti al fine di efficientarli, mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso patrimonio, improntata all'efficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo in relazione a tutti gli impianti tecnologici utilizzati.

C. Il Concessionario ha la capacità di porre in essere una complessa attività di riqualificazione progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata all'adeguamento normativo, impiantistico e strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico.

D. in data 29/02/2024, SACAL ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un Avviso volto alla ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per l'affidamento di un contratto di rendimento energetico e servizio energia, in regime di concessione, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale, ex art. 193, del D. lgs. n. 36/2023;

E. Entro i termini previsti del 03/07/2024, sono pervenute n. 2 (due) proposte;

2

F. In data 02/08/2024 la Commissione giudicatrice ha proposto di nominare Promotore il raggruppamento City Green Light S.p.A./Kernel srl/Ness S.p.A., tenuto conto che la proposta di quest'ultimo è stata ritenuta la più completa e coerente con l'attuale prospettiva di sviluppo aeroportuale di lungo periodo, salvo necessarie modifiche da apportare all'offerta;

G. Con determina dell'AU prot. PCR001-1463-2024, in data 10/09/2024, è stata individuata quale Promotore il raggruppamento City Green Light S.p.A./Kernel S.r.l./Ness S.p.A. demandando al Responsabile Unico del Progetto, la valutazione di fattibilità della proposta, propedeutico all'approvazione del Progetto e l'indizione della procedura a evidenza pubblica per la scelta del Concessionario, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 108, 176 comma 2 e 185 del Codice.

H. In data 17/03/2025, è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (178716-2025) e pubblicato su Portale Appalti SACAL con Prot. 447/SUF/2025, il Bando di Gara per l'affidamento di un contratto di rendimento energetico e servizio energia, in regime di concessione, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale (base di gara: progetto del Promotore);

I. Entro i termini previsti del 04/06/2025 ore 12:00, tramite il Portale Appalti, è stata presentata dalla costituendo ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CITY GREEN LIGHT S.p.A.-KERNEL S.R.L.- NESS S.P.A., una proposta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193, comma 1 del D.lgs. 36/2023 avente ad oggetto un "contratto di rendimento energetico e servizio



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

energia, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale di Lamezia Terme”.

J. Vista l’approvazione da parte di ENAC del progetto di fattibilità tecnico-economica con nota prot. n. ENAC-PROT. -13/02/2026-0024525-P

K. Vista la proposta di aggiudicazione del 16/02/2026 con cui il RUP ha ritenuto l’offerta presentata dall’o.e. ATI CGL/KERNEL/NESS, già Promotore della procedura in oggetto giusta nomina prot.PCR425/SUF del 12/03/2025, economicamente vantaggiosa, con un punteggio complessivo pari a 79,00/100 e un investimento di valore complessivo pari ad euro 16,26 Mln oltre IVA.

L. In data 16/02/2026, con provvedimento/Determinazione dell’Amministratore Unico prot. SACAL\_SUF\_PCR\_2492/SUF\_16/02/2026 la procedura per l’affidamento partenariato pubblico privato in finanza di progetto per “un contratto di rendimento energetico e servizio energia, in regime di concessione, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale” è stata aggiudicata alla RTI City Green Light/Kernel/Ness, Via G Zampieri, 15 - 36100 Vicenza, P.I. City Green Light srl 03785880240, P.I. Kernel srl 02127680797, PI Ness spa 03384680793 ad un valore complessivo della concessione pari a euro 68.316.115,00 oltre IVA, per la durata di 15 anni.

M. In data 29 aprile 2026, con atto per Notaio Dr. Giuseppe Muraro, Repertorio n. 88816, Raccolta n. 28473, registrato presso Vicenza, il 07 maggio 2026 al n. 14753 Serie 1T, ai sensi dell’articolo 17 del Bando di Gara e dell’articolo 194 del Codice, è stata costituita la Società di Scopo [società consortile a responsabilità limitata ]“Lamezia Energy Project s.c.a.r.l.”, con capitale sociale di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero), sede legale in Vivenza (VI), alla via Zampieri, n. 15, codice fiscale 04648200246 ed iscrizione al Registro delle Imprese 04648200246, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario.

N. Le Parti, come in epigrafe individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la Concessione avente ad oggetto il “contratto di rendimento energetico e servizio energia, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale di Lamezia Terme”.

Ai sensi del Codice, la Convenzione si fonda sulla allocazione del rischio operativo dal lato dell’offerta e quindi del rischio di costruzione e di disponibilità, come appresso definiti, in capo all’operatore economico, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire i lavori ed i servizi dipendano dall’effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal rispetto degli standard prestazionali e dei livelli di qualità contrattualizzati. Con la Convenzione sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico. Si rimanda all’ “Allegato III - Matrice dei rischi” per l’identificazione e la descrizione dei rischi e la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: come da PFTE approvato da ENAC, l'importo totale dell'investimento è pari a 16.256.427 euro e, in particolare:

- Lavori di efficientamento energetico e riqualifica edifici comprensivi degli oneri della sicurezza pari a 282.216 € per un valore complessivo di 14.807.227€ iva esclusa;
- Altri costi di investimento come dettagliato nel Quadro economico inclusivi delle spese tecniche pari a 1.955.628€ iva esclusa;
- Incentivo conto termica al netto del contributo del 10% da retrocedere al Concedente pari a 511.428€;
- Costi di costituzione Spv euro 5.000;

I costi per la progettazione esecutiva sono pari a 335.319,59€ comprensive degli oneri previdenziali;

Il valore totale dei ricavi, al netto dell'IVA, sarà pari ad euro 66.862.152 ed è costituito dal Canone del servizio edifici pari a 63.542.711€ e dal ricavo totale da energia immessa in rete derivante dalla produzione degli impianti fotovoltaici pari a euro 3.319.441€ come indicato nel Piano Economico e Finanziario.

La durata della Concessione è pari a 15 anni;

Inoltre, il Piano Economico Finanziario che sarà presentato in sede di progettazione esecutiva ed eventuale riequilibrio del PEF di cui all'art. 30 da parte del Concessionario dovrà prevedere un canone di subconcessione complessivo pari a € 1.096.163 per la durata della concessione quindicennale (€ 73.078/anno), da riconoscere a SACAL. Tale previsione configura il canone non come mero trasferimento finanziario, ma come strumento di autofinanziamento strutturale dell'aeroporto, con effetti moltiplicativi sul valore delle infrastrutture esistenti

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

### 1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

**1.1.** La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti.

**1.2.** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**1.3.** I Documenti Contrattuali elencati nell' "**Allegato I – Documenti Contrattuali**", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

**1.4.** Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella Convenzione e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni della Convenzione.

### 2 DEFINIZIONI

**2.1.** Ai fini della Convenzione, i termini elencati nell' "**Allegato 2 – Definizioni**", ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

### 3 CONDIZIONI GENERALI

**3.1.** La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

**3.2.** Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) di non trovarsi in stato di insolvenza o di crisi, né di essere sottoposto o essere in procinto di essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato (di seguito, il "CCII");
- c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che possa pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.

**3.3.** Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

**3.4.** Non è ammessa la cessione della Convenzione.

### 4 OGGETTO

**4.1.** La Convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente del "Contratto di rendimento energetico e servizio energia, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale di Lamezia Terme".

**4.2.** Formano oggetto del Contratto, e sono remunerate con il solo Canone di concessione, le seguenti attività:

- a) l'erogazione del Servizio da parte del Concessionario per l'intera durata della Concessione;
- b) l'elaborazione della progettazione esecutiva dei Lavori previsti nel quadro economico approvato;
- c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all'esecuzione dei Lavori accessori;
- d) la realizzazione di tutte le nuove opere, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, in conformità al progetto esecutivo da elaborarsi a cura e spese del Concessionario e che sarà approvato a cura del Concedente;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- e) la gestione di tutte le opere realizzate nonché degli impianti esistenti (vedasi capitolato di gestione allegato al PFTE). Il concessionario dovrà gestire l'opera nel suo complesso garantendone la funzionalità, la gestione e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria anche a seguito di specifici Audit tecnico - ambientali condotti da parte di SACAL. La gestione dovrà avvenire in ottemperanza a tutte le specifiche norme di settore applicabili (presenti e future). L'attività di gestione e manutenzione riguarda gli impianti esistenti e quelli di prossima realizzazione (futuro terminal partenze e arrivi, cabina C3, etc.);
- f) la Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa della totalità degli Impianti consegnati secondo le previsioni dei Progetti esecutivi e del Piano di manutenzione, anche in relazione al ciclo di vita, considerando che per gli impianti di Illuminazione saranno attuate le disposizioni del Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), mentre per gli edifici saranno attuate le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 marzo 2012 (CAM Servizi Energetici per gli Edifici). Al fine di regolamentare compiutamente le operazioni manutentive, il Piano di manutenzione sarà aggiornato una tantum in corrispondenza della stipula del contratto, per poi essere mantenuto in costante aggiornamento nel corso della durata contrattuale, in particolare a seguito di modifiche e/o integrazioni dei beni consegnati;
- g) la predisposizione delle diagnosi energetiche redatte in conformità a quanto riportato nell'allegato A - Quaderno Energetico Aeroporti predisposto tra ENAC ed ENEA, prevedendo ed includendo, per le utenze significative esistenti e future da monitorare, tutta la strumentazione di campo necessaria, tra cui: misuratori, contatori di energia termica, termostati; multimetri, misuratore di portata, software di monitoraggio con funzione di memorizzazione e presentazione delle misure stesse, etc.). Si specifica che le misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP, etc.);
- h) l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;
- i) Il supporto ed assistenza alla corretta gestione energetica con EGE qualificato;
- j) la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di cui alla presente concessione.

**4** Il valore totale dei ricavi, al netto dell'IVA, sarà pari ad euro 66.862.152 ed è costituito dal Canone del servizio edifici pari a euro 63.542.711 e dal ricavo totale da energia immessa in rete derivante dalla produzione degli impianti fotovoltaici pari a euro 3.319.441€ come indicato nel Piano Economico e Finanziario. La quota relativa ai lavori ed agli investimenti previsti in concessione è pari a euro 16.256.427, ed euro 41.655.704 per la quota inerente alla gestione.

**4.3.** Obiettivo della Concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di gestione energetica del sistema impiantistico aeroportuale, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli Impianti. In particolare, formano oggetto della presente Convenzione le prestazioni di cui all'art. 23 e all'art. 26 (i "Servizi"), distinte tra Servizi di Disponibilità dell'Opera e Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera facenti riferimento agli Impianti.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**4.4.** Tutti i Servizi dovranno essere erogati secondo le condizioni e le modalità descritte nella seguente Convenzione e nei restanti Documenti Contrattuali.

**4.5.** L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta legato alla gestione dei lavori e dei Servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati e, comunque, secondo le prescrizioni ed indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del Servizio di illuminazione pubblica, come da D.M. del 28/03/2018, e dei CAM Servizi energetici per gli edifici adottati con il D.M. del 07/03/2012 che costituiscono parte integrante del presente studio come previsto nell'Allegato I.7 del Codice.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

**4.7.** I Servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto.

**4.8.** I Servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti un servizio, che per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

**4.9.** La proprietà degli Impianti rimane in capo al Concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, affinché questi li gestisca per mettere in condizione il Concedente di fornire i Servizi oggetto della presente Convenzione.

**4.10.** Il Concessionario ha facoltà di gestire gli Impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del Codice civile ed il rispetto delle norme della presente Convenzione.

**4.11.** Gli impianti ed i beni afferenti ai Servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal Concedente successivamente alla stipula della Convenzione, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste dalla Convenzione.

**4.12.** La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

**4.13.** Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

**4.14.** Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione.

**4.15.** Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**4.16.** Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.

**4.17.** Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario, in attuazione del Piano Economico Finanziario, attestante l'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

## 5 DURATA ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

**5.1.** La Concessione ha la durata complessiva di anni 15 (quindici), determinata ai sensi dell'art. 178 del Codice, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna degli Impianti con il quale si darà comunicazione di avvio delle attività contrattuali. In particolare:

la progettazione esecutiva avrà una durata pari a 90 giorni dalla data di avvio da parte del RUP;

la realizzazione delle opere avrà una durata pari a 30 mesi;

la gestione avrà una durata pari a 15 anni;

la manutenzione avrà una durata pari a 15 anni.

## SEZIONE II – SOCIETA' DI SCOPO

### 6 SOCIETA' DI SCOPO

**6.1.** Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula della Concessione, dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro 2.500.000,00 versato nella misura del 25 % (venticinque per cento);
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Scopo è così suddivisa tra i soci:
  - CITY GREEN LIGHT S.P.A euro 1.750.000,00 (70% di partecipazione);
  - NESS - SOCIETA' PER AZIONI – BENEFIT euro 500.000 (20 % di partecipazione);
  - KERNEL S.R.L. euro 250.000 (10 % di partecipazione);

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Scopo, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

**6.2.** Il Concessionario dovrà:

- a) comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'evento, ogni variazione della composizione sociale della Società di Scopo risultante dal libro dei soci;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
- c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro 2.500.000,00 e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
- e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento della Concessione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della Concessione medesima;
- f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della Concessione. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 36 della Convenzione.

9

## 7 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

**7.1.** La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6.2 lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
- c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Società di Scopo in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**7.2.** La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto all'art. 7.1 lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

**7.3.** Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi della Convenzione e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

**7.4.** Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Scopo, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

**7.5.** In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 35 comma 1.

## 8 RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

10

**8.1.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3, del Codice, i soci della Società di Scopo restano solidalmente responsabili con la Società di Scopo nei confronti del Concedente, salvo che la Società di Scopo o i soci direttamente per conto della Società di Scopo forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per l'adempimento agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

**8.2.** Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

## SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### 9 AUTORIZZAZIONI

**9.1.** Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera.

**9.2.** Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

**9.3.** Spetta, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## 10 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

**10.1.** Il Concedente si obbliga a corrispondere al Concessionario, per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione a carico del Concessionario, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, il Canone previsto dal PEF secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

**10.2.** Compete al Concedente:

- a) corrispondere al Concessionario tutti i canoni/corrispettivi dovuti, ai sensi dei successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti;
- b) garantire che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati stanziati e destinati all'opera nella misura prevista nel Piano Economico Finanziario;
- c) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'Opera;
- d) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- e) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 15, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9, entro non oltre 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- f) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
- g) nominare il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Organismo di Collaudo, la commissione aggiudicatrice, l'Ente di verifica del Progetto, il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nel rispetto dell'articolo 15, comma 8, del Codice;
- h) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
- j) il Concedente dovrà evitare:
  - l'alterazione degli asset EPC o del sito;

11



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- l'abbandono di tutto o parte del sito.

**10.3.** Il Concedente si obbliga a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 27, 28 e 29;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 39;
- d) svolgere attività di programmazione e pianificazione delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere, richiedere ed ottenere le autorizzazioni (in via esemplificativa, ambientale, paesaggistica, ecc.), necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà del Concedente e la gestione dei Servizi.

12

**10.4.** Il Concedente dovrà, inoltre:

- a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti nei tempi previsti dal Cronoprogramma, assumendosi ogni onere e spesa relativa agli impianti sino alla data di consegna dei medesimi;
- b) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati;
- c) concedere in uso e consentire al Concessionario l'occupazione delle aree richieste in ragione degli interventi previsti nel Progetto;
- d) concedere in uso e consentire al Concessionario l'occupazione di aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e dell'impianto geotermico;

**10.5.** Il Concedente, in qualità di Ente proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli Impianti di oggetto della Concessione, tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita dei Servizi.

**10.6.** Il Concessionario, a fronte degli interventi di risparmio energetico finanziati e realizzati, dovrà conseguire i Certificati Bianchi, titoli di efficienza energetica (TEE) che certificano i risparmi energetici conseguiti dopo i lavori effettuati (D.M. 20/07/2004). I ricavi economici conseguiti dal Concessionario provenienti dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), ottenibili a seguito degli interventi di risparmio



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

energetico, dovranno essere riconosciuti al concedente da parte del Concessionario in misura pari alla quota offerta in gara pari al 100%. Qualora gli interventi di efficienza energetica risultino ammissibili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Concessionario dovrà istruire la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'incentivo.

**10.7.** L'accesso al Conto Termico 3.0 prevede per le Pubbliche Amministrazioni la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica (EPC) che risulti pedissequamente conforme ai requisiti di cui all'Allegato 8 del D.lgs. 102/2014, per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I ricavi economici conseguiti dal Concessionario provenienti dai Conto Termico, ottenibili a seguito degli interventi di risparmio energetico, dovranno essere riconosciuti al Concedente da parte del Concessionario in misura pari alla quota offerta in gara pari al 10%. Qualora gli interventi di efficienza energetica risultino ammissibili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Concessionario dovrà istruire la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'incentivo;

**10.8.** In riferimento ai ricavi da energia immessa in rete (RID), dovranno essere riconosciuti al Concedente da parte del Concessionario la retrocessione dei ricavi in misura pari alla quota offerta in gara ovvero il 21%.

13

## 11 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

**11.1.** Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, realizzazione e gestione e manutenzione dell'Opera.

**11.2.** In particolare, il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- b) aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dalla Convenzione;
- c) di realizzazione tutte le nuove opere e i vari impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità al progetto esecutivo approvato;
- d) finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti oggetto della Convenzione;
- e) erogare i Servizi secondo quanto previsto dal **Capitolato di Gestione**;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- f) rispettare nell'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà del Concedente e nella gestione dei Servizi le specifiche disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione;
- g) predisporre le diagnosi energetiche redatte in conformità a quanto riportato nell' allegato A - Quaderno Energetico Aeroporti predisposto tra ENAC ed ENEA, prevenendo ed includendo, per le utenze significative esistenti e future da monitorare, tutta la strumentazione di campo necessaria, tra cui: misuratori, contatori di energia termica, termostati; multimetri, misuratore di portata, software di monitoraggio con funzione di memorizzazione e presentazione delle misure stesse, etc.). Si specifica che le misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP, etc.).
- h) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico finanziario.

**11.3. Il Concessionario si obbliga altresì a:**

- a) redigere il Progetto Esecutivo in modalità BIM, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo le previsioni del Progetto e dell'offerta Tecnica approvata dal Concedente come presentata dal Concessionario in sede di gara e sottoporlo, ai fini dell'approvazione, al Concedente entro le tempistiche indicate nel Cronoprogramma;
- b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine previsto dal Cronoprogramma. In caso di mancata sottoposizione del Progetto Esecutivo entro il suddetto termine, il Concedente sarà tenuto a inviare apposita diffida al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di detto documento, in mancanza della quale alla scadenza del termine il Concedente potrà agire per la risoluzione del Contratto;
- c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;
- d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 9, necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà del Concedente e la gestione dei Servizi, fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Progetto;
- e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 177 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e dell'articolo 34, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute,



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione della Convenzione è allocato in capo al Concedente

f) laddove il Concessionario abbia usufruito del Finanziamento, inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;

g) laddove il Concessionario abbia usufruito del Finanziamento, consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

h) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;

i) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

j) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nel Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

k) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

l) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;

m) riconsegnare l'Opera ai sensi dell'articolo 23 che segue;

n) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

p) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste per iscritto;

q) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

15



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

r) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente

**11.4.** Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli interventi.

**11.5.** Il Concessionario si obbliga a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici;

b) trasmettere al Responsabile unico del Progetto e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

d) partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;

e) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

f) ottemperare a qualsivoglia attività di Audit che SACAL voglia condurre e/o a relazionare in merito allo stato di mantenimento dei luoghi, degli impianti e/o di tutti gli annessi tecnici correlati, sostenendone i relativi oneri;

g) successivamente alla stipula della Convenzione e alla conseguente consegna degli impianti ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dai competenti enti, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni e i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente;

h) provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque **entro 30 giorni** dalla firma del Verbale di Consegna dei Lavori stipulato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, all'avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione. Nelle more della voltura dei contratti di fornitura, le fatture di competenza del Concessionario relative alla fornitura di energia, anche se ancora intestate al Concedente, verranno inoltrate al Concessionario stesso ed il relativo onere verrà pagato secondo le modalità operative e contabili definite nella presente Concessione.

**11.6.** Il Concessionario dovrà informare tempestivamente il Concedente in relazione a:



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui al **Capitolato di Gestione** con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c) l'instaurazione di controversie, procedimenti giudiziari e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- d) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
- e) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare ulteriori danni e ritardi; l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento (se del caso)
- f) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

17

**11.7.** Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate al Responsabile del Progetto ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell'art. 115 del Codice.

## 12 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

**12.1.** Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione.

**12.2.** In particolare, egli è responsabile:

- a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai suoi dipendenti e al personale, come diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei Lavori, sia durante la Fase di Gestione;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause esclusivamente imputabili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

### 13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

**13.1.** Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**13.2.** A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Concessione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Concessione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie B60F86812A.

**13.3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

**13.4.** Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catanzaro qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**13.5.** Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui all'art. 13.4 lett. C), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**13.6.** Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il CIG n. B60F86812A al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### 14 FORZA MAGGIORE

**14.1.** Sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti, atti e/o eventi che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, direttamente o indirettamente, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta di cittadini e/o comitati e/o associazioni, fatta eccezione per quelli che riguardano esclusivamente i dipendenti, gli affidatari;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) sabotaggio, attacchi informatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cybercrime, cyber warfare, ransomware, DoS, MitM, DdoS), interruzione del sistema SWIFT, vandalismo, colpi di stato, epidemie, contagi, pandemie, esplosioni, esplosioni nucleari, radiazioni e contaminazioni chimiche e/o biologiche e/o radioattive, caduta di meteoriti, onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica, incidenti aerei, interruzione della logistica internazionale e della catena del valore internazionale non direttamente imputabili alla Parte che li invoca o ai relativi dipendenti, affidatari o subappaltatori;
- d) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- g) interruzioni o guasti delle reti di approvvigionamento necessarie per la funzionalità dell'Opera (ad esempio rete elettrica, gas, acqua) non imputabili al Concessionario;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

h) impossibilità nell'approvvigionamento e/o nell'accesso a materie prime e, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gas e/o energia elettrica, apparati elettronici e/o informatici, materiali di qualsiasi tipo e/o servizi necessari al Progetto, derivante da qualsiasi causa, tra cui quelle di cui ai punti che precedono, ivi compresi embargo, restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, o eventuali atti, regolamenti, leggi, disposizioni, linee guida, provvedimenti, di natura nazionale, europea o internazionale che siano connessi o dipendenti alle ipotesi di cui sopra, che impongano restrizioni commerciali o sanzioni di qualsiasi carattere (economico, individuale, commerciale) o che comunque incidano sulle importazioni/esportazioni di beni o servizi, oltre che sulla circolazione di persone o capitali, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione.

**14.2.** Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma precedente, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

20

**14.3.** Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli articoli 20, 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.

**14.4.** Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli articoli 20 e 27 e si attiva la polizza di cui all'articolo 32. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

**14.5.** Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

### 15 FASE DI PROGETTAZIONE

- 15.1. Entro il tempo massimo di 90 giorni dalla data di avvio da parte del RUP**, ovvero dal 23/02/2026, il Concessionario, sul presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti di cui all'art. 9, dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo in modalità BIM e di Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme all'art. 41 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra.
- 15.2.** Ai sensi dell'art. 41 del Codice il Progetto Esecutivo, redatto con le eventuali miglorie predisposte sul progetto di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il Cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- 15.3.** Nei 30 giorni successivi alla consegna, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale dell'Equilibrio Economico Finanziario del Progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio come previsto dal successivo art. 30.
- 15.4.** All'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo costituiranno allegati parte integrante della Convenzione.
- 15.5.** Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione agli articoli 19 e 20.
- 15.6.** Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica facente parte del Progetto Esecutivo in modalità BIM, recante le variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (*As built*).
- 15.7.** Il Concessionario dichiara: a) di aver posto in essere tutte le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può, pertanto, eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi; b) di aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione, e gestione previsto dalla Convenzione. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'opera i vizi della progettazione qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## 16 FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

**16.1.** L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- b) i lavori possono essere subappaltati nel rispetto della normativa e della legge speciale di gara;
- c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

**16.2.** Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice e, quindi, il 119 del medesimo Codice.

**16.3.** Il Concessionario si obbliga a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Resta ferma l'applicazione dell'art. 119, comma 17 del Codice.

**16.4.** Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione della Concessione, fatta salva la responsabilità solidale nel caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

**16.5.** Il Concessionario dovrà ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

**16.6.** I prezzi applicati saranno quelli dell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla presente Convenzione. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno desunti dai seguenti prezziari a:

1. Prezziario Lavori Pubblici della Regione Calabria vigente
2. Prezziario DEI vigente;
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – Assistal.

Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario (SPV) non costituiscono affidamenti a terzi, e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

**16.7.** Il corrispettivo per la mano d'opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio della Regione Calabria, al momento della definizione della preventivazione, incrementato delle percentuali previste nel Prezziario Regionale Calabria vigente per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**16.8.** L'affidamento degli interventi extra-canone sarà formalizzato al Concessionario con apposito atto, previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori, che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e la fatturazione delle prestazioni che dovranno essere pagate dal Concedente. La liquidazione degli interventi extra-canone avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi, di cui al presente articolo che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc.

**16.11.** Sono compresi nei lavori extra-canone, di cui sopra, il ripristino di impianti danneggiati da eventi atmosferici, calamità naturali, furti in genere, incidenti ed atti vandalici.

#### **17 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

**17.1.** Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relativi uffici di supporto, ai sensi dell'art. 15 del Codice.

**17.2.** Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice.

**17.3.** Il Responsabile del Progetto, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, provvederà:

- a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Progetto acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
- c) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dai successivi articoli 22 e 24.

**17.4.** Il Responsabile Unico del Progetto svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione del Servizio.

**17.5.** La nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione compete al Concedente, il quale provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. Gli oneri economici della direzione lavori sono in capo al Concessionario.

**17.6.** Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione saranno svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

**17.7.** Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**17.8.** Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della Concessione secondo quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

**17.9.** Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. La nomina del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione sarà a cura della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 del Codice.

**17.10.** Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

## 18 COLLAUDO

**18.1.** Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

**18.2.** I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

**18.3.** Il Collaudo è effettuato nel rispetto dell'articolo 116, comma 11, del Codice.

**18.4.** Il Concessionario dovrà fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione della Concessione le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

**18.5.** Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

**18.6.** Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice.

## 19 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

**19.1.** La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 2, del Codice, ovvero:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 189, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali della Convenzione, ai sensi dell'articolo 189 comma 1 lett. e);



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE; e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione iniziale.

**19.2.** Le Parti convengono che, qualora nel corso della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 189 del Codice, possono:

- a) estendere il Servizio ad altre porzioni di Impianto e/o ad altri Immobili; ovvero
- b) chiedere che vengano effettuati interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario.

**19.3.** Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le modifiche potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

**19.4.** Allo scopo di ampliare il Servizio e/o allo scopo di migliorare lo stato delle Reti e/o degli Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, in sede di Collegio Consuntivo Tecnico di cui al successivo art. 31, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

25

**19.5.** L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio a nuove porzioni di Rete e/o a nuovi Immobili e/o per un ampliamento del Servizio e/o per un miglioramento dello stato delle Reti e/o degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF.

**19.6.** I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

**19.7.** La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario di cui all'art. 16 della presente Convenzione.

**19.8.** In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

**19.9.** I lavori di cui al comma 1, lettera c) dell'art.19.1, concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula della Convenzione che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

**19.10.** I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.

26

**19.11.** La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei servizi non previsti nel Capitolato di Gestione è determinato mediante la procedura di *Value Testing* di cui sopra.

**19.12.** Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto.

**19.13.** Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

**19.14.** Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno dagli stessi direttamente derivante.

**19.15.** Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 30, comma 3;
- b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non imputabili al Concessionario, includeranno altresì il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 3 e/o 4 o in alternativa si potrà avviare la procedura di revisione del Piano



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Economico Finanziario di cui all'articolo 30.

**19.16.** Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 189, comma 4, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi

## 20 SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

**20.1.** La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta dal Concedente a seguito di richiesta del Concessionario in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Concessione;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Convenzione;

b) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Convenzione; per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra l'altro il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

**20.2.** Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di cui alla lettera c) del precedente comma, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

**20.3.** In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

**20.4.** In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato nel Cronoprogramma, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice.

**20.5.** Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**20.6.** Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di sopra, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

28

**20.7** Il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 7 giorni, compilando il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

## 21 CONTRIBUTO

1. Il Concedente non corrisponde alcun tipo di somma quale Contributo iniziale verso il Concessionario art. 177, comma 6 del Codice.
2. Nel caso in cui il Concedente, nel corso della Concessione, voglia corrispondere un Contributo al Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 177 comma 6, al fine di ridurre il Canone per la quota ammortamento o la durata del Contratto prevista dall'art. 5, le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario come previsto dall'art. 30.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## 22 DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

**22.1.** La valutazione del monitoraggio dei KPI relativi alla fase di Progettazione e Costruzione e l'applicazione delle penali sono disciplinate nell'Allegato **Allegato V – Indicatori di Performance e Penali**. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

## SEZIONE V-GESTIONE

### 23 FASE DI GESTIONE

**23.1.** La gestione dei Servizi ha inizio dalla data del Verbale di Consegna Impianti con cui si darà comunicazione di avvio delle attività contrattuali.

**23.2.** Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice e, quindi, il 119 del medesimo Codice. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto della Convenzione, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3, fatta salva la responsabilità solidale nel caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

**23.3.** Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'articolo 194, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

**23.4.** Il Concessionario dovrà erogare, durante la gestione, tutti i Servizi necessari a garantire la piena fruibilità degli stessi secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione.

La gestione dell'Opera è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
- i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione

**23.5.** I canoni/corrispettivi di cui al successivo articolo 28 sono proporzionalmente ridotti nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario dei Livelli Obiettivo come definiti nell'**Allegato V – Indicatori di Performance e Penali**.

**23.6.** In particolare, durante la Fase di Gestione, il Concessionario dovrà erogare i Servizi di seguito elencati per gli impianti rientranti nel perimetro di progetto:

- a) esercizio e conduzione degli impianti;
- b) manutenzione ordinaria degli impianti;
- c) diagnosi energetica, comprensiva dei fattori di aggiustamento, degli Edifici che tenga conto in modo critico delle Diagnosi Energetiche dell'Ente. I criteri utilizzati per realizzare il processo di diagnosi energetica sono definiti nelle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428;
- d) manutenzione straordinaria degli Impianti così prevista:

per il Servizio Energia e impiantistico di tipo **full risk** riguarda solo gli impianti censiti e riqualificati come da proposta tecnica (ovvero tutti i costi di manutenzione preventiva e correttiva sono



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

ricompresi nel canone di gestione  $C_{man}$ ), indi per cui gli interventi extracanone saranno esclusivamente:

- ✓ le nuove opere;
  - ✓ i rifacimenti parziali o totali di impianti (richiesti dal Concedente per esigenze diverse dalla normale manutenzione degli stessi);
  - ✓ i ripristini funzionali a seguito di danni causati da terzi.
- e) certificazione energetica degli edifici;
- f) servizi di governo;
- g) gestione dei carichi esogeni;
- h) fornitura di energia elettrica e gas naturale per gli impianti oggetto del servizio;
- i) gestione della fornitura di energia elettrica e del gas naturale per gli impianti oggetto del servizio, comprensiva della gestione delle fatture, controllo della fatturazione (bill audit) e analisi degli scostamenti;
- j) richiesta, gestione e rendicontazione degli incentivi derivanti dai risparmi energetici conseguiti;
- k) gestione dei servizi SMART forniti.

30

Tali servizi vanno intesi riferiti agli impianti indicati nel documento **RT Relazione Tecnica** ed allegati.

**23.7.** Alla scadenza della Concessione, gli Impianti, le relative pertinenze, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi, torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente, senza alcun onere a carico del medesimo Concedente. Il Concessionario si obbliga a restituire, alla scadenza della stessa, gli Impianti gestiti, corredati dalla documentazione, in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

**23.8.** Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

**23.9.** Il Concedente avrà la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei quadri elettrici di comando, dei materiali dati in consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Concedente e il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

**23.10.** Ferma l'efficacia della cessazione del rapporto in ordine alla disponibilità e possesso degli impianti di cui al precedente comma 7, lo stato di conservazione ed il buono stato manutentivo degli Impianti dovrà essere accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**23.11.** Alla conclusione della Concessione, il Concessionario consegna al Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che, viste le prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

**23.12.** L'eventuale volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti con oneri a carico di quest'ultima, o in sua assenza, a favore dello stesso Concedente con oneri a suo carico.

**23.13.** In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico essenziale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con la ditta subentrante, individuata dalla Concedente, fatto salvo il diritto del Concedente stesso di ordinare l'interruzione del servizio stesso.

## 24 DECURTAZIONI E PENALI IN FASE DI GESTIONE

**24.1.** La valutazione del monitoraggio dei KPI relativi alla fase di Gestione e l'applicazione delle penali sono disciplinate nell'Allegato V – Indicatori di Performance e Penali.

### SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

**25.1.** Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato **Capitolato di Gestione**.

31

I **Servizi e lavori di Disponibilità dell'Opera** includono le seguenti attività:

- a) Realizzazione di interventi di adeguamento normativo e tecnologico degli impianti;
- b) Realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli impianti;
- c) Realizzazione nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) Gestione e conduzione degli impianti;
- e) Manutenzione ordinaria (preventiva e a guasto) degli impianti;
- f) Manutenzione straordinaria degli impianti.

**25.2.** Il Concessionario dovrà svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato **Capitolato di Gestione**.

**25.3.** Il Concessionario dovrà altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato **Capitolato di Gestione** per tutta la durata del Convezione.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## 26 FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ

**26.1.** Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a quanto riportato dall'articolo 5 della Convenzione.

**26.2.** Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel "Capitolato di Gestione".

**26.3.** I **Servizi e lavori Accessori alla Disponibilità dell'Opera** includono le seguenti attività:

- a) Fornitura dei vettori energetici;
- b) Servizio integrato di gestione energia;
- c) Realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei servizi Smart.

## 27 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

**27.1.** La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta dal Concedente a seguito di richiesta del Concessionario in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Convenzione;
- ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Convenzione;
- iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

**27.2.** Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

**27.3.** Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

**27.4.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i

32



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell' /gli Evento/i.

**27.5.** Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [5 giorni], compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

**27.6.** Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre [5 giorni] dalla data di redazione.

**27.7.** Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [180] giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.

33

**27.8.** La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

**27.9.** Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

## 28 CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

**28.1.** Con decorrenza dalla data del Verbale di Consegna degli Impianti, al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata e/o presa in gestione per l'intera durata della Convenzione ricevendo un Corrispettivo così come definito nell'**Allegato IV – Determinazione Corrispettivi**.

**28.2.** Nel caso in cui sia necessario rivedere la determinazione dei corrispettivi per variazione dei prezzi unitari o per cause esogene si faccia riferimento all'**Allegato V – Indicatori di Performance e Penali**, dove sono riportati anche i termini di pagamento nonché le specifiche modalità di rendicontazione.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**28.3.** Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente le Opere realizzate in particolare a godere dei ricavi derivanti dalla vendita in rete dell'energia elettrica non autoconsumata pari ad una quota non superiore all'80%. Il restante 20%, o se maggiore la percentuale offerta in sede di gara, sarà condiviso con il Concedente, di cui potrà usufruire anche sottoforma di interventi di manutenzione straordinaria extra-canone.

## SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

### 29 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

**29.1.** Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

- i. l'importo dei ricavi;
- ii. l'importo dei canoni e degli ammortamenti;
- iii. i costi di investimento;
- iv. i costi operativi;
- v. i termini temporali e le condizioni di pagamento del Contributo e dei Corrispettivi;
- vi. la durata della Concessione;
- vii. le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.

**29.2.** Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti nel PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti. L'ammortamento degli investimenti effettivi del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

**29.3.** Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a 8,03%;
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 5,54%;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1,61;
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1,65.

### 30 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

**30.1.** Le Parti procedono alla **revisione del Piano Economico Finanziario**, ai sensi dell' articolo 192, comma 1 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 29 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Anche al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'Opera, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 182, comma 5, del Codice, ai sensi del quale è previsto che lo



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, il Concedente e il Concessionario riconoscono che si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, comma 5 e comma 6, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
- e) le modifiche alla Convenzione di cui all'articolo 19;
- f) consegna parziale da parte del Concedente al Concessionario delle attività previste dal presente Contratto.

35

**30.2.** Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

**30.3.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione la revisione del Piano Economico Finanziario.

**30.4.** La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, così come definiti nell'**Allegato III - Matrice dei rischi**.

**30.5.** In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall' invio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano al Collegio Consuntivo Tecnico di cui al successivo articolo 31.

**30.6.** Qualora i ricavi al netto dei costi sostenuti dal Concessionario derivanti dallo sfruttamento degli Impianti per l'erogazione di servizi a soggetti diversi dal Concedente dovesse comportare un miglioramento del TIR di Progetto dopo le imposte del Piano Economico Finanziario per un importo che ecceda la soglia del 2%, il Concedente avrà diritto di chiedere la revisione del Piano Economico Finanziario secondo le modalità e procedure di cui al presente articolo. Resta inteso che, in tale ipotesi, il Riequilibrio potrà prevedere esclusivamente la riduzione del Corrispettivo.

### 31 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Concedente e il Concessionario nomineranno un collegio consultivo tecnico composto da tre componenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 215 del Codice.

## SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

### 32 GARANZIE, CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

#### Garanzia di esecuzione dei lavori

**32.1.** A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di realizzazione delle Opere, il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 193, comma 6, secondo periodo, nonché 117 del Codice, di valore pari ad € 705.706,04 corrispondenti al 5,04% per cento dell'importo dei lavori.

**32.2.** Detta garanzia avrà durata pari alla durata del periodo previsto dalla Concessione per l'esecuzione dei lavori e cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

#### Garanzia di esecuzione dei servizi

**32.3.** Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, la Società provvederà altresì a costituire la garanzia di cui all'art. 193, comma 6 terzo periodo del Codice, mediante il rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € 423.618,07 corrispondenti al 10% del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento relativi alla gestione dell'opera, ferma restando anche le applicazioni di penali.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- 32.4.** Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso della Concessione non subirà riduzioni.
- 32.5.** Detta garanzia ha validità iniziale almeno triennale e almeno sei mesi prima della scadenza, il Contraente si obbliga a richiedere il rinnovo/proroga della garanzia per l'analogo periodo, così fino alla scadenza della concessione.
- 32.6.** La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.
- 32.7.** Il Concessionario si obbliga, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

#### **Garanzie del Concessionario per i Finanziatori**

- 32.8.** Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Concessione nei confronti del Concedente.
- 32.9.** In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla Concessione e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Concessione.
- 32.10.** Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione.

37

#### **Polizze assicurative**

- 32.11.** Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il Concessionario si obbliga a presentare le polizze assicurative di cui all'articolo 117 comma 10 del Codice, ai termini ed alle condizioni ivi previste.
- 32.11.1** Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
- (a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, a copertura:
- (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];

- (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice;
- (e) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

**32.11.2** La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.

**32.11.3** Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a Euro 2.250.000. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo Aggiudicato che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

38

**32.11.4** Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

**32.11.5** Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 7.500.00 per sinistro ed euro, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- (a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- (b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- (c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

**32.11.6** Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- (a) almeno [10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia della polizza di cui articolo 117, comma 10, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- (b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia della polizza di cui all'articolo 117, comma 11, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

**32.11.7** Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

39

**32.11.8** Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

**32.11.9** Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

**32.11.10** Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

**32.11.11** Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi da quanto eventualmente dovuto dal Concedente al Concessionario. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

**32.11.12** Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

**32.11.13** I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia sul Concessionario e/o sul Concedente.

## SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

### 33 VARIAZIONI CONTRATTUALI

**33.1.** La Concessione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 189 del Codice.

**33.2.** È vietata la cessione anche parziale della Convenzione ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice. Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del Codice è ammessa la cessione dei crediti. Il Concedente accetta preventivamente la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la possibilità di motivata opposizione in caso di notifica della stessa.

### 34 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**34.1.** L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 13, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

**34.2.** L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 60 giorni dall'accertamento dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

**34.3.** Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

**34.4.** In caso di risoluzione di diritto della Convenzione, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione.

### 35 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

**35.1.** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 34 e 37, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 37 comma 2. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

**35.2.** La facoltà di cui sopra potrà essere esercitata nei seguenti casi:



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- a) gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- b) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'**Allegato IV – Determinazione dei Corrispettivi e Allegato V - Indicatori di Performance e Penali**, e comunque corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% (dieci percento) del Canone per i servizi per ciascun anno;
- c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 32;
- d) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 6, del Codice, e fiscali;
- e) mutamento della compagine sociale della Società di Scopo ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
- f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- g) rilevata grave incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

41

**35.3.** In caso di risoluzione della Convenzione, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21:

- a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dal Concedente]; (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
- b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dal Concedente]; (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

**35.4.** Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Convenzione. Qualora le Parti sigolino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

**35.5.** Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

**35.6.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Convenzione.

42

## 36 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

**36.1.** Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Convenzione nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice.

**36.2.** Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 35 comma 3.

## 37 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

**37.1.** Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un operatore economico che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**37.2.** Qualora, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Concessione per i 60 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190, comma 3, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato l'operatore economico subentrante, la Concessione si intenderà risolta di diritto.

**37.3.** Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con l'operatore economico designato dai Finanziatori a condizione che:

a) l'operatore economico abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) l'operatore economico subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

43

**37.4.** Qualora i Finanziatori non individuino l'operatore economico subentrante ovvero qualora l'operatore economico subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti, il Concedente procede alla risoluzione della Concessione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i trenta giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 35.

**37.5.** Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 35.1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

**37.6.** Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

## 38 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

**38.1.** Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 60 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Concessione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata a SACAL indirizzo di posta elettronica certificata [sacalspa@legalmail.it](mailto:sacalspa@legalmail.it) del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**38.2.** Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 190, comma 6 del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 190, comma 6 del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

**38.3.** Qualora intervenga la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Convenzione e non ancora versati:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

44

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Concessione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione per gli anni residui di gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

**38.4.** Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla risoluzione del Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

**38.5.** Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

### 39 REVOCA DELLA CONVENZIONE

- 39.1.** La Convenzione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario all' indirizzo di posta elettronica [citygreenlight@legalmail.it](mailto:citygreenlight@legalmail.it).
- 39.2.** In caso di revoca della Convenzione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.
- 39.3.** L'efficacia della revoca della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste all'articolo 190, comma 4, del Codice. Resta in ogni caso applicabile l'articolo 190, comma 6, del Codice.

### 40 RECESSO

- 40.1.** Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 30, la Parte interessata recede dalla Convenzione.
- 40.2.** In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21];
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dalla Convenzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

**40.3.** Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 90 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

**40.4.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Convenzione e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice.

**40.5.** Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6 del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

#### 41 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONVENZIONE

**41.1.** In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti della Convenzione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione della Convenzione, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

**41.2.** In caso di cessazione anticipata della Convenzione ovvero 3 anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

**41.3.** Il Documento denominato "Handback" definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso. Il documento verrà redatto 3 mesi prima della riconsegna degli impianti a fine convenzione e non è soggetto ad approvazione del Concedente.

**41.4.** Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.

**41.5.** Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

46



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

#### 42 RIFINANZIAMENTO

- 42.1.** Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
- 42.2.** Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
- 42.3.** Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

#### 43 MONITORAGGIO

- 43.1.** Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e rappresentato nell' "Allegato III - Matrice dei rischi", il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3 e comma 5.

#### 44 COMUNICAZIONI

- 44.1.** Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
- 44.2.** Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- a) per il Concedente: [sacalspa@legalmail.it](mailto:sacalspa@legalmail.it)
  - b) per il Concessionario: [lameziaenergyproject@legalmail.it](mailto:lameziaenergyproject@legalmail.it)
- 44.3.** Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### SEZIONE IX – ULTERIORI DISPOSIZIONI

##### 45 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 45.1.** Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Progetto, entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.
- 45.2.** La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile Unico del Progetto. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

#### 46 FORO ESCLUSIVO

**46.1.** Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lamezia Terme. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### 47 PROPRIETA' INTELLETTUALE

**47.1.** Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

**47.2.** Alla scadenza, revoca o risoluzione della Convenzione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

#### 48 DISPOSIZIONI VARIE

**48.1.** Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

**48.2.** Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**48.3.** Il trattamento dei dati acquisiti dal Concessionario nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Concedente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii. e dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del Convenzione. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

**48.4** Il Concessionario è tenuto ad osservare rigorosamente le modalità operative stabilite nella specifica tecnica SACAL che, allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Il Concessionario dovrà impiegare personale tecnico di comprovata capacità e adeguato, anche numericamente, alle necessità. Il Concessionario risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- 48.5.** SACAL ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) ex D.Lgs 231/01 al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo D.Lgs. n. 231/01. Inoltre, ad integrazione del predetto documento, al fine di attuare le misure di prevenzione della corruzione previste in coerenza con le finalità della L. 190/2012 e s.m.i., SACAL ha adottato un proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). Pertanto, il Concessionario si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione dei documenti sul sito [www.sacal.it](http://www.sacal.it), nella sezione “Società Trasparente”. La violazione di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e segnalazione all’autorità giudiziaria. Il Concessionario si impegna a consultare costantemente i predetti documenti pubblicati sul sito [www.sacal.it](http://www.sacal.it) per prendere visione di eventuali aggiornamenti degli stessi, sulla base dell’evoluzione normativa.
- 48.6.** Il Concessionario dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <http://www.sacal.it/sacal-s-p-a/amm-trasparente/codice-etico/>, che si impegna ad osservare puntualmente. Il Concessionario prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del summenzionato codice integrerà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto, in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno. Il Concessionario si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell’esecuzione del Contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute. La mancata osservanza di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
- 48.7.** Il Concessionario deve assicurare la diffusione e l’osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell’Aeroporto vigente nell’aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni. Prima dell’inizio dell’attività, il Concessionario deve comunicare a [sacalspa@legalmail.it](mailto:sacalspa@legalmail.it) l’indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell’Aeroporto. Il Concessionario deve garantire la conoscenza e l’osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell’Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell’Aeroporto vigenti nell’aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni.



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Il Concedente

La SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.

Il Concessionario

l'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CITY  
GREEN LIGHT S.P.A.-KERNEL S.R.L.- NESS S.P.A

Il sottoscritto [-], in qualità di legale rappresentante del Concessionario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Premesse, Allegati e Documenti Contrattuali

Articolo 3 - Condizioni Generali

Articolo 4 - Oggetto

Articolo 5 – Durata ed efficacia della concessione

Articolo 11 - Dichiarazione, obblighi e attività del Concessionario

Articolo 12 – Responsabilità del Concessionario

Articolo 13- Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 19 – Modifiche della convenzione

Articolo 22 – Decurtazioni e penali per ritardi in fase di progettazione e costruzione

Articolo 24 – Decurtazioni e penali per ritardi in fase di gestione

Articolo 32 – Garanzie, Cauzioni e Fideiussioni

Articolo 33 – Variazioni contrattuali

Articolo 34 – Clausola Risolutiva Espressa

Articolo 35 – Risoluzione per inadempimento del concessionario

Articolo 36 – Risoluzione della convenzione per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

Articolo 37 – Sostituzione del concessionario e subentro

Articolo 39 – Revoca della Convenzione

Articolo 40 – Recesso

50



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Articolo 46 – Foro esclusivo

Protocollato il 28/05/2026

Luogo e data

Il Concessionario

L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CITY GREEN LIGHT S.P.A.-KERNEL S.R.L.- NESS S.P.A

#### **ALLEGATO I: DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Documento [1]: Progetto PFTE

Documento [1]: Offerta di gara

Documento [2]: Cronoprogramma presentato in gara e Cronoprogramma aggiornato

Documento [3]: Capitolato di Gestione

Documento [9]: Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara

Documento [11]: Quadro economico

Documento [12]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice e polizze

Documento [13]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 13 del Contratto

51



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

## ALLEGATO II: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini di seguito elencati avranno il significato ad essi attribuito nel presente allegato.

**Adeguamento normativo di un impianto:** indica l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario:** indica la variazione di almeno uno dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione determinata da Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario. La revisione del PEF di cui agli articoli 192, del codice dei contratti pubblici è finalizzata ad assicurare le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto vigente (è possibile prevedere l'utilizzo solo di alcuni indicatori al fine del riequilibrio, quali il TIR e il DSCR) nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione, avendo riguardo per il mantenimento del rischio in capo al Concessionario:

- (i) con riferimento al parametro DSCR rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: variazione di almeno il 20% rispetto al valore medio indicato nel PEF offerto e pari a 1,70;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: variazione di almeno 20% rispetto al parametro valore medio indicato nel PEF offerto e pari a 1,70;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto post tasse rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: variazione di almeno 49 punti base rispetto al valore indicato nel PEF offerto e pari a 5,54%, ossia pari alla differenza tra il valore indicato nel PEF di gara e il WACC indicato nel medesimo documento e pari a [5,54%];
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista post tasse rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: variazione di almeno 2 punti base rispetto al valore indicato nel PEF di gara pari a 8,03%, ossia pari alla differenza tra il valore indicato nel PEF offerto e il costo dell'equity indicato nel medesimo documento e pari a 7,82%;
- (v) con riferimento al parametro VAN Progetto post tasse rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: una variazione superiore al valore indicato nel PEF offerto per il medesimo indicatore e pari a euro 572.
- (vi) con riferimento al parametro VAN dei soci post tasse rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza: una variazione superiore al valore indicato nel PEF offerto per il medesimo indicatore e pari a € 50.570.

Gli eventuali scostamenti dovuti ad eventi relativi rientranti nei rischi allocati al Concessionario sono a carico dello stesso, secondo quanto risultante dalle condizioni contrattuali, in nessun caso comunque tali rischi rientrano tra le cause di riequilibrio con oneri a carico della parte pubblica. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che possono dare diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

maggiori individuati ed elencati puntualmente nell'articolo 14 del presente contratto; **Autorizzazioni**: indica tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Capitolato di Gestione**: indica il documento denominato **CG - Capitolato di Gestione** della Proposta presentata, costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata della Convenzione;

**Certificato di Collaudo**: indica il certificato di collaudo provvisorio che ai sensi dell'articolo 116 del Codice deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori e assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione;

**Codice**: indica il Decreto Legislativo, 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

**Collaudo**: indica il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116 del Codice;

**Collaudo in Corso d'Opera**: indica il collaudo in corso d'opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 116 del Codice;

**Concessione**: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione, ai sensi degli articoli 176 e ss del Codice;

**Consegna dei Lavori**: indica l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 recante le "*linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

**Convenzione o Contratto**: indica la presente Convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

**Corrispettivi/Canoni**: indica i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità;

**Corrispettivo/Canone di Disponibilità**: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 28 della presente Convenzione;

**Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera**: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 28 della presente Convenzione, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell'Opera;

**Cronoprogramma**: indica il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**Direttore dei Lavori:** indica il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione;

**Direttore dell'Esecuzione:** indica la figura diversa dal Responsabile del Progetto, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

**Disponibilità dell'Opera:** indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnicofunzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;

**Documentazione Progettuale:** indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e il Progetto Esecutivo;

**Documenti Contrattuali:** indica i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 della presente Convenzione;

**Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 30 della Concessione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

54

**Eventi di Disequilibrio:** indica qualsiasi atto e/o fatto non riconducibile al Concessionario che dia luogo ad un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio indicati all'art. 30 del Contratto.

**Finanziatori:** indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 195 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Forza Maggiore:** indica fatti, atti e/o eventi che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;

**Gestione o Esercizio di un impianto:** indica l'insieme delle operazioni di conduzione degli impianti e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali, nei termini previsti dalle vigenti Leggi e dai Regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro e ambientale e secondo le prescrizioni del Capitolato di Gestione;

**Impianti:** indica il sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale di Lamezia Terme oggetto della proposta;

**Indicatore di Performance:** indica l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicator*), riportato nell'Allegato V - **Indicatori di Performance e Penali** alla presente Convenzione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**Livello Minimo:** indica il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nell'**Allegato V - Indicatori di Performance e Penali** alla presente Convenzione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

**Livello Obiettivo:** indica il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

**Manutenzione Ordinaria:** indica le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

**Manutenzione Straordinaria:** indica le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

**Opera:** indica tutte le opere descritte in seno al Progetto di Fattibilità approvato dalla Concedente.

55

**Piano Economico Finanziario (PEF):** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da Arcadia 888 srl, allegato alla Convenzione sub [indicare all. n.02, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni];

**Progetto Esecutivo:** indica il progetto di cui all'articolo 41, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione;

**Responsabile Unico del Progetto (RUP):** indica il soggetto nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice;

**Rischio operativo:** indica il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, assunto dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 177 del Codice;

**Rischio di costruzione:** indica il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

**Rischio di disponibilità:** indica il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

**Rischio di domanda:** il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;



Società Aeroportuale Calabrese  
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

**Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera:** indica i servizi che non concorrono a garantire la piena fruibilità dell'Opera elencati nell'articolo 26 e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione;

**Servizi di Disponibilità dell'Opera:** indica i servizi di carattere tecnico e funzionale elencati nell'articolo 25 che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

**Varianti:** le modifiche di cui all'articolo 19 della Convenzione previste nei casi di cui all'art. 189 del Codice;

**Verbale di Consegna degli Impianti:** indica l'atto con cui il Concessionario prende in gestione gli impianti oggetto della Concessione di proprietà del Concedente e dalla cui data decorrono i termini per la maturazione dei corrispettivi previsti dal presente Contratto

**Verbale di Consegna dei Lavori:** indica l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente, attestato mediante redazione del verbale di consegna dei lavori; art. 5 dell'allegato II.14 al Codice.